

**SINDACATI BANCARI  
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

**COMPAGNIA ASSICURATRICE: MILANO DIVISIONE SASA**

Numero di polizza	Sostituisce la polizza	Broker/Agenzia	Codice
	====	<b>RELA BROKER s.r.l.</b>	

CONTRAENTE **RELA BROKER s.r.l.**

**ESTREMI DEL CONTRATTO:**

Decorrenza ore 24 del	Scadenza ore 24 del	Rateazione	Tacita Proroga
31/12/2011	31/12/2012	Annuale	NO

**SEZIONI ASSICURATE**

**SEZIONE A) : R. C. CAPOFAMIGLIA AD ADESIONE**

Ramo	Premio Netto	Imposte	Premio TOTALE
RCT			

La presente polizza è formata dal presente frontespizio, da n. 5 fogli numerati progressivamente dal n. 2 al n. 6 e dall'allegato UNO.

Emessa a \_\_\_\_\_, in due originali.  
RC

**IL CONTRAENTE**

L'importo di EUR ,00 . = è stato versato il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
L'Esattore \_\_\_\_\_

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

- ✓ **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- ✓ **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- ✓ **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- ✓ **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- ✓ **Società:** l'impresa assicuratrice;
- ✓ **Broker:** l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio;
- ✓ **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- ✓ **Sinistro:** il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno;
- ✓ **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- ✓ **Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- ✓ **Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
- ✓ **Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

### **Art. 2 – Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni determinati da:

- fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

### **Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.). I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### **Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

### **Art. 6 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 – Clausola arbitrale**

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, la controversia è deferita a due periti, nominati dalle Parti uno per ciascuna; tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, anche su istanza di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito.

### **Art. 8 – Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Se il recesso viene esercitato dalla Società, la stessa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 9 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma degli indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **Art. 10 - Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

### **Art. 11 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 12 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## SEZIONE A) RESPONSABILITA' CIVILE FAMIGLIA

Il Sindacato stipula la presente Sezione di polizza a favore di tutti i suoi aderenti.

La Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'aderente al Sindacato, il coniuge convivente, i figli minorenni, altri familiari o persone con lui conviventi, in seguito definiti Assicurati, siano tenuti pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione a:

### ❖ RC FAMIGLIA

- ✓ **Fatti della vita privata**
- ✓ **Alla pratica di sports in genere,**  
escluse competizioni di carattere agonistico
- ✓ **Alla conduzione delle abitazioni**  
costituenti dimora abituale o saltuaria, ivi compresa l'antenna televisiva; per i danni da spargimento d'acqua la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di EUR 259,00 per sinistro.
- ✓ **Alla proprietà detenzione ed uso di armi da fuoco**  
a scopo non venatorio, per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.
- ✓ **Alla proprietà ed all'uso di velocipedi, animali da sella e di cani**  
con applicazione su ogni sinistro cagionato dai cani di una franchigia assoluta di EUR 51,00.  
Relativamente alla proprietà ed uso di cani la stessa ha efficacia se l'Assicurato è in regola con il disposto dell'Ordinanza Ministeriale del 9/9/2003 e successive integrazioni.
- ✓ **All'impiego di collaboratori familiari**  
nello svolgimento delle proprie mansioni.  
Sono esclusi i danni fisici subiti dagli stessi.

### LE GARANZIE SONO VALIDE IN TUTTO IL MONDO

#### **Gestione delle vertenze – spese legali e peritali**

La Società assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Esclusioni**

#### **Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- a) Cagionati dolosamente;
- b) Derivanti dalla proprietà di fabbricati;
- c) Derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria di fabbricati;
- d) Derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per il volo;
- e) Derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni;
- f) Derivanti dalla pratica del modellismo e del parapendio;
- g) Alle cose che gli Assicurati detengano a qualsiasi titolo;
- h) Da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute avvenuti all'interno delle dimore indicate in scheda di polizza e relative pertinenze;
- i) Inerenti ad attività professionali;
- j) Derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
- k) Da inquinamento;
- l) Derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardati avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi.

#### **Non sono considerati terzi:**

- Gli Assicurati
- I loro ascendenti o discendenti.

<b>IN CASO DI SINISTRO</b>
----------------------------

#### ▪ **Denuncia del danno ed obblighi relativi**

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata all'Intermediario cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dal momento in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.

#### ▪ **Gestione delle vertenze**

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

1. Sono assicurati alla presente Sezione gli iscritti al Sindacato Contraente che aderiscono alla polizza.
2. La presente assicurazione decorre dalle ore 24 del 31/12/2011 e scade alle ore 24 del 31/12/2012. Nei confronti dei singoli assicurati la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'assicurato ha effettuato il bonifico se, l'adesione è successiva al 31/12/2011 ed opera in secondo rischio nel caso in cui gli Assicurati abbiano un'altra assicurazione di responsabilità civile verso terzi.
3. **MASSIMALE - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO**  
La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per :

#### OPZIONE 1

**MASSIMALE**                      **EUR** 155.000,00 unico  
che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo

**PREMIO LORDO**                **EUR** 10,00  
per ciascun iscritto.

#### OPZIONE 2

**MASSIMALE**                      **EUR** 520.000,00 unico  
che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo

**PREMIO LORDO**                **EUR** 20,00  
per ciascun iscritto.

4. **CLAUSOLA BROKER:**  
Alla Società di Brokeraggio RELA BROKER s.r.l. di Genova sita in Piazza della Vittoria 12/15, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi della legge 28/11/1984 n. 792. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione ufficiale inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione ufficiale del Broker alla Società. Il pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società.
5. A parziale deroga delle Condizioni Generali di assicurazione, il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.